


COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Via Cavalleggeri di Alessandria, 19 – 38016 MEZZOCORONA (TN)



protocollo@comunitarotaliana.tn.it
comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it



DISCIPLINARE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG

(art. 7, comma 6, della L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss. mm.)

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Rotaliana-Königsberg - di seguito denominata CPC – prevista dall'art. 7 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss. mm (*“Legge provinciale per il governo del territorio”*).

Art. 2 Definizioni

1. La CPC è un organo di natura collegiale con funzioni tecnico consultive ed autorizzative, al quale spetta:
 - il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri, secondo quanto stabilito dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*);
 - l'accertamento sotto il profilo paesaggistico ambientale di opere abusive, secondo l'art. 133 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*);
2. Ai fini del presente regolamento:
 - per **Componente esperto** si intende ogni membro della CPC diverso dal Presidente della Comunità, e dall'Assessore da questi eventualmente designato;
 - per **Segretario** si intende la persona, dipendente della Comunità, incaricata della verbalizzazione delle sedute della Commissione;
 - per **Presidente** si intende il componente della CPC che presiede la Commissione, diverso dal componente esperto;
 - per **Vicepresidente** si intende il componente esperto nominato dalla Commissione che presiede la CPC in caso di impedimento o assenza del Presidente;
 - per **videoconferenza** si intende la modalità di svolgimento della seduta della CPC nella quale i componenti partecipano in collegamento virtuale da luoghi diversi dalla sede della riunione per mezzo di idoneo sistema informatico;
 - per **mista presenza-videoconferenza** si intende la modalità di svolgimento della seduta della CPC con la simultanea e contestuale partecipazione dei membri della Commissione in presenza (presso la sede in cui è convocata la riunione) e mediante collegamento attraverso idoneo sistema informatico;
 - per **presenza** si intende la modalità di svolgimento ordinaria della seduta della CPC nella quale i Componenti esperti partecipano fisicamente alla seduta presso la sede della riunione in cui la stessa è convocata;
 - per **sistema informatico** si intende una piattaforma virtuale in grado di garantire il corretto e trasparente funzionamento della seduta della CPC in caso di svolgimento con modalità in videoconferenza o mista presenza-videoconferenza.

Art. 3 Sistema informatico

La piattaforma utilizzata per la videoconferenza deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i Componenti della CPC di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento all'ordine del giorno;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti di tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione;

- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli Componenti della CPC;
- f) la redazione del verbale delle deliberazioni adottate;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute e della massima riservatezza delle comunicazioni;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate.

La piattaforma deve garantire che il Segretario della CPC o altro verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Composizione, nomina e durata delle CPC

1. La CPC è nominata *dall'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo* ed è composta da:
 - a) il *Presidente* della Comunità che la presiede, o da un delegato (circolare Consiglio Autonomie Locali n. A042/2022/S013-2022-18.3 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9053 dd. 08.09.2022);
 - b) un numero di *Componenti* non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della Comunità e due designati dal Consiglio dei Sindaci. Almeno due dei componenti devono essere iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali.
2. I Componenti esperti della Commissione devono essere individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili secondo la normativa vigente.
3. I requisiti professionali richiesti per la nomina dei componenti esperti della CPC e gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente, sono determinati con deliberazioni della Giunta Provinciale.
4. Le cause di incompatibilità dei Componenti esperti della CPC sono disciplinate dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale.
5. Nel caso di dimissioni volontarie, decesso e/o impedimento a svolgere la funzione di Componente esperto della CPC, al fine di garantire la composizione secondo quanto previsto alla normativa, la Comunità provvederà alla nomina di un nuovo componente.
6. Le CPC restano in carica per la durata delle Assemblee per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza.
Le CPC continuano a esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.

Art. 5 Presidenza Vicepresidenza e Segretario

1. La CPC è presieduta dal Presidente della Comunità Presidente o da un delegato (circolare Consiglio Autonomie Locali n. A042/2022/S013-2022-18.3 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9053 dd. 08.09.2022).
2. La Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella sua prima seduta elegge il Vicepresidente a maggioranza dei Componenti presenti.
Al Vicepresidente sono attribuite tutte le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Nel caso di dimissioni volontarie, decesso e/o impedimento a svolgere la funzione di Vicepresidente, la CPC provvederà alla nomina di un altro componente esperto, nel rispetto del presente articolo.
3. Nel caso di impedimento del Presidente a prendere parte ai lavori della CPC, le relative funzioni vengono svolte dal vicepresidente di cui al precedente comma 2.
4. Il Segretario cura l'istruttoria delle pratiche da inserire all'ordine del giorno della seduta di CPC, verbalizza le operazioni della Commissione e garantisce la legittimità delle deliberazioni adottate.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte dal

sostituto segretario individuato tra il personale dipendente della Comunità con apposito provvedimento.

Art. 6 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza/impedimento, il Vicepresidente, convoca le sedute della CPC mediante posta elettronica/PiTre o altro mezzo idoneo.
2. I progetti in formato "pdf" delle pratiche di relativa competenza vengono pubblicati sull'area riservata del sito della Comunità, messa a disposizione dei Commissari esperti relatori.
3. La CPC si riunisce di norma in via ordinaria ogni tre/quattro settimane, ed in via straordinaria ogni volta ritenuto necessario dal Presidente per motivi di urgenza, nel rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora stabilito e dell'eventuale ricorso alla modalità in videoconferenza o a quella mista presenza-videoconferenza con cui si svolgerà la seduta.
5. La convocazione ordinaria deve essere comunicata almeno 4 (quattro) giorni interi consecutivi prima di quello stabilito per la seduta (inclusi i giorni festivi).
6. La convocazione straordinaria deve essere comunicata almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'adunanza.
7. L'ordine del giorno è allegato alla convocazione, della quale costituisce parte integrante e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
8. Di norma sono inserite nell'ordine del giorno le pratiche pervenute entro 10 giorni consecutivi (da calendario) rispetto alla data stabilita per la riunione stessa, per poter essere debitamente istruite dagli uffici competenti della Comunità.
Qualora le pratiche pervenute non fossero complete, non potranno essere inserite all'ordine del giorno.
9. Il Presidente può portare all'attenzione della CPC, in via eccezionale e per particolari problematiche, argomenti e pratiche fuori ordine del giorno, compatibilmente con la tempistica necessaria per l'istruttoria e/o la situazione organizzativa in essere.
10. Qualora le pratiche da esaminare e inserite nell'ordine del giorno richiedano, per la loro rilevanza e complessità, ulteriori verifiche rispetto a quelle normalmente effettuate, le stesse possono essere motivatamente assegnate ai singoli Componenti esperti della CPC per approfondimenti e/o sopralluoghi.
11. Le sedute della CPC non sono pubbliche. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno e comunque sentiti tutti i Componenti esperti della CPC, può consentire la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto, Tecnici ed esperti al fine di illustrare progetti particolarmente complessi promossi da Enti e Associazioni.
12. Alle sedute della CPC è ammessa - per economia procedurale - la partecipazione (senza diritto di voto) dei Comuni territorialmente competenti, rappresentati dal Sindaco (o Assessore all'Urbanistica) e dal Tecnico comunale, al fine di favorire adeguato coordinamento tra istruttoria di competenza comunale e della CPC (circolare Consiglio Autonomie Locali n. A042/2022/S013-2022-18.3 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9053 dd. 08.09.2022).

Art. 7 Modalità di svolgimento delle sedute della CPC

1. La CPC si riunisce nei termini procedurali previsti, con cadenza periodica, salvo diversa disposizione presa dalla Commissione stessa.
2. I lavori della CPC sono regolati dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o in modalità mista presenza-videoconferenza, la CPC si avvale di idonei metodi di lavoro che garantiscano:
 - a. l'effettiva compartecipazione di tutti i Componenti e delle rappresentanze dei Comuni,
 - b. la condivisione delle pratiche da trattare,
 - c. la contemporaneità delle decisioni,

- d. la sicurezza dei dati trattati e delle informazioni,
e. della riservatezza ove prevista.
3. Le sedute della CPC si svolgono in via ordinaria in presenza presso la sede della Comunità Rotaliana-Königsberg, preferibilmente in orario d'ufficio e senza interruzioni. Il collegamento per presenziare alla seduta della CPC con modalità in videoconferenza sarà comunicato di volta in volta sull'avviso di convocazione.
4. La partecipazione a distanza alle riunioni della CPC presuppone la disponibilità di strumenti necessari per il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti attraverso un idoneo sistema informatico. Il Componente esperto della CPC che partecipa in modalità videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo assunto.
5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Ciascun componente della CPC o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni in videoconferenza è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso all'idoneo sistema informatico e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
7. In qualunque modalità di svolgimento della seduta, i componenti esperti della CPC sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza sulle informazioni di cui vengono in possesso nell'espletamento delle proprie funzioni di membri della Commissione e di quelle derivanti dall'eventuale utilizzo dell'idoneo sistema informatico e dei dati in essa contenuti.
In particolare relativamente a:
- dati e elaborati trasmessi ai Componenti esperti della CPC che devono essere utilizzati esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa richiesta;
 - eventuali credenziali di accesso alle risorse informatiche che sono personali e riservate e che devono essere conservate, custodite e utilizzate esclusivamente allo scopo;
 - utilizzo, diffusione, divulgazione di dati e documenti gestiti con strumenti personali oltre il tempo necessario all'espletamento della propria funzione in seno alla CPC, che non possono essere salvati;
8. Nel caso di collegamento in videoconferenza il Presidente assume le decisioni necessarie in caso di insorgenza di problematiche che possono creare difficoltà nello svolgimento regolare della seduta. Dette situazioni possono riguardare:
- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla seduta della CPC se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il Componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. In alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione del membro impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si dovrà procedere in altra seduta.

Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato, per consentire il rientro degli assenti. Trascorso il tempo suddetto il Presidente deve procedere nuovamente alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 8 Quorum strutturale e funzionale

1. La CPC, in qualunque modalità di svolgimento della seduta, si intende validamente costituita ove siano presenti la maggioranza dei Componenti assegnati.
2. La CPC assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

3. All'inizio della seduta il Presidente accerta la presenza del numero legale dei Componenti.
4. Nel caso di ricorso alla modalità in videoconferenza o modalità mista il Presidente, sentito il Segretario della CPC, verifica mediante riscontro a video ed eventuale appello nominale, l'identità dei Componenti esperti della CPC e la presenza del numero legale per la validità della seduta stessa.
L'identificazione potrà essere verificata ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, così come la richiesta di verifica del numero legale nel corso della seduta.
5. Nelle sedute in modalità mista presenza-videoconferenza, ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i Componenti che partecipano dalla sala riunioni alla CPC, sia quelli collegati da remoto.
6. Durante la seduta in videoconferenza e modalità mista presenza-videoconferenza, i Componenti esperti possono assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegati, comunicandolo espressamente.

Art. 9 Processo verbale delle sedute e votazioni

1. Assiste e verbalizza alle sedute della CPC un dipendente della Comunità nominato quale Segretario.
2. Alla fine della presentazione/discussione di ogni punto all'ordine del giorno il Presidente pone in votazione lo stesso. I Componenti della CPC esprimono il loro voto (favorevole, contrario o astenuto):
 - a) per chiamata
 - b) mediante dichiarazione palese di voto nel corso durante il dibattito.
3. Nel caso di ricorso alla videoconferenza o alla modalità mista presenza-videoconferenza il Presidente, nel caso di cui alla lettera a) del punto precedente, con l'assistenza del Segretario:
 - ✓ accerta, attraverso il riscontro audio e video, il parere dei componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - ✓ proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

Se durante una votazione si manifestano problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente.

Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e quello previsto per la votazione, fermo restando che i Componenti collegati ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione a avvenuto ripristino della connessione.
4. Ciascun Componente può chiedere che vengano messe a verbale (o omesse dallo stesso) dichiarazioni, osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
5. I verbali delle sedute e le deliberazioni assunte dalla CPC sono depositati presso gli uffici della Commissione stessa (c/o sede della Comunità).

Art. 10 Supporto logistico e amministrativo

Gli adempimenti amministrativi di registrazione, archivio e corrispondenza sono assicurati dal personale dipendente della Comunità (Segretario della CPC).

Art. 11 Attività di ufficio/consulenza

L'Ufficio della CPC della Comunità mette a disposizione le proprie competenze per fornire:

- informazioni e supporto tecnico preventivo alle richieste oggetto di valutazione da parte

- della Commissione;
- istruttoria pratiche e presentazione istanze alla CPC;
 - sopralluoghi;
 - predisposizione di verbali delle sedute;
 - chiarimenti in merito ai provvedimenti di competenza rilasciati;
 - sportello

Le attività di sportello sono di norma espletate dal Responsabile del Procedimento o dal segretario della CPC, i quali possono avvalersi di un Membro incaricato allo scopo dalla CPC, al quale la Commissione deve fornire tutti gli elementi necessari per la trattazione dell'argomento e le informazioni circa le criticità paesaggistico-ambientali degli interventi emerse durante l'esamina delle pratiche (causa della sospensione).

Art. 12 Protezione dei dati personali

1. I componenti della CPC e eventuali partecipanti alle sedute sono tenuti al rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
2. Il Componente che partecipa da remoto deve utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via eccezionale.

Art. 13 Modifiche ed entrata in vigore

La CPC, con propria decisione, verbalizzata durante la seduta, può modificare, integrare o sostituire parti del presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio.

Art. 14 Compensi

I compensi dei componenti della CPC sono disciplinati dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1692 dd. 06.10.2015.

Letto approvato e sottoscritto nella seduta del 29 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
- Dalfovo Michele -



IL SEGRETARIO
- geom. Dal Rì Samuele -